

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1292

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CUTRUFO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 2002

—————

Disciplina dei contratti di *catering* e *banqueting*

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Sono ormai largamente diffuse l'attività e la conoscenza del *catering* e del *banqueting*, che sono contratti di fornitura di pasti e rappresentano anche un nuovo sistema di organizzazione per festeggiare - quasi sempre all'aperto - avvenimenti familiari o sociali. Tali attività in particolare consistono nel cedere, per poco tempo e con varie forme negoziali, case, ville o altri immobili al fine di provvedere a pranzi, con musica e intrattenimenti vari, per molti invitati.

Di solito le pietanze arrivano già predisposte, ma alcuni piatti, come cibi fritti o alla griglia, sono cotti sul luogo con *barbecue* o cucine mobili. Anche altre attrezzature quali tavoli, sedie, ombrelloni, sono allestite dall'organizzazione stessa.

I costi spesso sono distinti: il compenso al proprietario dell'immobile e quanto spetta al gestore e ai fornitori. A questi soggetti il sistema rende ottimi introiti, anche perché il più delle volte sfugge ad un adeguato trattamento e controllo fiscale. Il sistema non è altrettanto conveniente per i regolari operatori del settore di ristorazione o del settore alberghiero; esso, inoltre, crea gravi disturbi a coloro che abitano o lavorano in prossimità del luogo dove si svolge il ricevimento. È soprattutto sotto quest'ultimo aspetto che il fenomeno dell'attività di *catering* presenta oscurità e problemi, cioè sulle conseguenze di tale esercizio per i proprietari limitrofi.

Da un punto di vista civilistico, il *catering* può definirsi come quel contratto in cui una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, ad approvvigionare l'altra parte di pasti pronti per essere consumati. Ciò indurrebbe ad un inquadramento della fattispecie nel contratto di somministrazione (articoli 1559 e seguenti del codice civile).

Non è agevole, tuttavia, stabilire con precisione tale inquadramento, perché nel rapporto fra proprietario dell'immobile e gestore dell'organizzazione è ravvisabile un affitto di breve durata, come pure non mancano elementi del contratto di appalto di servizi.

Oltre al rapporto tra il somministrante (*caterer*) ed il somministrato, assai vario può essere quello tra quest'ultimo ed il fruitore dei pasti; si pensi alla differenza che intercorre tra la fornitura (anche gratuita) di pasti ai dipendenti di un'impresa e quella che una società di navigazione aerea offre ai viaggiatori (nel diritto internazionale, infatti, il *catering* è regolato come prestazione accessoria del contratto di trasporto aereo o marittimo).

In concreto, il fenomeno si presta facilmente all'evasione fiscale, dal momento che il proprietario assume spesso le vesti dell'anfitrione che accoglie, sia pure frequentemente, molti amici nella sua casa; anzi, egli copre perfino l'esistenza stessa di un distinto gestore. Quest'ultimo può anche essere individuato, ma si tratta spesso di un ristoratore che riesce con tale sistema a far sfuggire all'accertamento una buona parte della sua attività.

Solo pochissimi organizzatori che vogliono assicurarsi una parvenza di legalità si muniscono di forme autorizzatorie, facendo intervenire personale della azienda sanitaria locale (per fare accertare sufficienti condizioni igieniche) o iscrivendosi nelle liste degli operatori commerciali.

Quanto ai danni per la quiete dei vicini (specie se l'attività si svolge all'aperto, in zone molto abitate e dove vi sia carenza di posteggio), ovvero quanto alla sleale concorrenza ai ristoranti ed alberghi, è molto difficile azionare i rimedi vigenti, considerato

che queste feste sono saltuarie, in luoghi mutevoli e quasi sempre in ore serali e notturne.

La mancanza di una specifica disciplina del nuovo fenomeno descritto ed il numero assai esiguo di sentenze in materia (fino a questo momento emesse soltanto da giudici di merito) determinano alcuni inconvenienti, tra i quali si ricordano:

a) la facile elusione fiscale ed il lavoro nero, con conseguente pregiudizio anche per la concorrenza agli alberghi ed ai ristoranti;

b) la non agevole qualificazione dell'attività ed il non chiaro inquadramento nei contratti tipici, con conseguenziali difficoltà interpretative; ad esempio, numerosi piani regolatori prevedono zone vincolate a verde che non tollerano l'esercizio di attività alberghiere; ma non è molto evidente se il *catering* possa ritenersi compreso in questa formulazione, nel senso che la ricezione di un gran numero di ospiti determina analoghe ripercussioni circa la viabilità, il parcheggio e l'immissione di rumori, di fumo ed altro;

c) le difficoltà di controllo per il rispetto delle esigenze di tutela dell'igiene, della sicurezza, della quiete pubblica e della viabilità;

d) uno sviluppo eccessivo, anche da parte di piccoli proprietari e con molta frequenza (se non addirittura permanenza), di questa attività all'aperto e in zone abitative o residenziali: esso potrebbe determinare inquinamento dell'ambiente, turbativa del lavoro, nonché grave diminuzione del valore degli immobili limitrofi.

Non si vuole certo proibire od ostacolare questa nuova attività diretta a soddisfare coloro che intendono festeggiare particolari avvenimenti in luoghi ameni utilizzando importanti immobili, parchi o giardini distanti dalle abitazioni. Tuttavia, per evitare gli inconvenienti cui si è fatto cenno, si impone ormai una peculiare disciplina di tale attività.

Il presente disegno di legge è composto da otto articoli.

L'articolo 1 reca la definizione delle attività di *catering* e di *banqueting*, considerate attività di impresa.

L'articolo 2 disciplina l'ipotesi che i servizi di fornitura di pasti (*banqueting* in senso stretto), di messa a disposizione dei locali e di gestione complessiva dell'attività siano resi da soggetti diversi e non da un unico soggetto imprenditore.

L'articolo 3 regola la forma e la registrazione del contratto.

L'articolo 4 assoggetta le attività di *catering* alle norme tributarie e previdenziali vigenti.

L'articolo 5 vieta l'esercizio del *catering* in particolari luoghi ed a distanze determinate e l'articolo 6 sottopone l'attività alle norme di igiene e di sicurezza previste dalle disposizioni vigenti.

L'articolo 7 disciplina la sanzione da applicare derivante da violazioni dei divieti di cui agli articoli 5 e 6.

L'articolo 8 regola i tempi della entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La fornitura di pasti e di bevande, l'organizzazione di banchetti e di feste, nonché la messa a disposizione dei luoghi in cui sono svolte tali attività, la fornitura dei servizi accessori e necessari alla realizzazione delle medesime, quali prestazioni di cuochi, camerieri, *sommelier*, orchestre e complessi musicali costituiscono attività di impresa.

2. Le imprese che esercitano i servizi di cui al comma 1 devono essere munite di apposita autorizzazione rilasciata dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato competente per territorio, previa verifica delle condizioni di legge.

Art. 2.

1. Le attività e le prestazioni di cui all'articolo 1, se rese da più di un soggetto, sono considerate separate attività di impresa, disciplinate dalle norme vigenti in materia di appalto di servizi, di somministrazione e di locazione di cose o di altri contratti speciali, in relazione al contenuto del contratto stipulato tra il fruitore ed il contraente che ha assunto le obbligazioni delle prestazioni complessivamente ed unitariamente convenute.

Art. 3.

1. I contratti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 1 devono essere stipulati per iscritto e registrati presso l'ufficio del registro competente per territorio.

Art. 4.

1. Le attività di cui all'articolo 1 sono assoggettate alle norme tributarie, igienico-sanitarie, previdenziali ed assicurative vigenti.

Art. 5.

1. Le attività di cui all'articolo 1 sono vietate nei luoghi nei quali i piani regolatori comunali, ovvero i piani paesistici nazionali o regionali non consentono l'esercizio dell'attività alberghiera o di ristorazione, nonché nei luoghi soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni nonché al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

2. Salvo che il *catering* sia svolto in mense aziendali o scolastiche e in immobili dichiarati d'interesse artistico, storico o archeologico, le attività di cui all'articolo 1 non possono essere esercitate in luoghi distanti meno di 150 metri dalle vicine abitazioni o da immobili con destinazione di cura o di studio. Tale condizione è richiesta anche nel caso in cui chi dispone dell'immobile svolga frequentemente le predette attività per conto proprio o a titolo gratuito.

3. Alle attività di cui all'articolo 1 si applicano le norme generali sui limiti relativi agli orari di chiusura di locali pubblici ed all'inquinamento acustico.

Art. 6.

1. Le attività di cui all'articolo 1 sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene, di sicurezza e di prevenzione degli incendi ed a tutte le altre norme che regolano l'esercizio della attività di ristorazione.

2. Nei luoghi in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1 devono essere resi dispo-

nibili spazi da adibire a parcheggio per un numero di autoveicoli non inferiore al 30 per cento delle persone alle quali possono essere forniti i servizi regolati dalle disposizioni della presente legge.

3. Il numero delle persone che possono accedere ai luoghi in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1 deve risultare dal contratto di cui all'articolo 3.

Art. 7.

1. Chiunque viola le norme di cui agli articoli 5 e 6 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.823 euro a 103.291 euro.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

